

Taccia l'odio

Questo Paese riuscirà ad indignarsi, realmente, per l'ennesima scena d'ordinaria follia che si ripete ogni domenica per una partita di calcio?

Le persone oneste e morigerate dalla forza del diritto sapranno reagire all'idiozia di poche migliaia di persone?

La vita stroncata del giovane Gabriele SANDRI, seppure nella sua tragicità, diventa l'espedito per attivare il più stupido dei sentimenti umani, la vendetta. Una penosa ed esecrabile disgrazia, avvenuta in un luogo completamente diverso dallo stadio, diventa la miccia per innescare atti di guerriglia urbana, solo perché la vittima è un supporter.

Un'atroce disgrazia ha colpito i genitori che poche ore prima hanno salutato il figlio che si reca allo stadio, apprendendo dal telegiornale che era l'ultima volta; una famiglia viene privata dolorosamente del loro affetto più grande, tutto ciò non può che rattristarsi e riempire il cuore di tristezza e lutto

profondo.

Una vita spezzata ed un grave lutto, eppure mentre le modalità devono ancora essere chiarite, e saranno chiarite con la forza del diritto e della Giustizia ma non della vendetta privata, inesorabilmente ed orribilmente si scatenano l'odio più cieco e baro.

La lite o la rissa tra opposte fazioni di tifoseria, occasionalmente incontratesi in un bar o in un distributore di benzina, mentre si recano a vedere la partita, magari per una sciarpa esposta o una frase di troppo, provocano la reazione di 200 o addirittura migliaia di tifosi che, in pochi attimi, si organizzano e promuovono un corteo poi una manifestazione ed infine la guerriglia urbana, con lancio di pietre e bombe molotov contro i commissariati di Polizia, le sedi RAI e le sedi CONI contemporaneamente a Milano, a Roma, a Bergamo ed a Taranto.

Un filo comune li motiva, l'odio e l'idiozia umana.

L'odio cieco che provoca il giudizio sommario e lapidario, che punta il dito impietosamente contro tutti i poliziotti d'Italia, colpevoli di indossare la stessa divisa e non certo per il lutto sincero.

Sulle forze dell'ordine si trasferiscono le proprie frustrazioni quotidiane, le contrapposizioni politiche, le discriminazioni razziali, la disoccupazione, l'antistato.

Un odio che nasce da lontano e che porta alla logica che vuole che le partite di pallone non si giocano solo con le gambe dei giocatori ma anche creando un ambiente condizionato. Il "contesto" è canalizzare il tifo, fino ad allora spontaneo, in circoli e vantaggi come le trasferte spese, i biglietti omaggi, i gadget a costo ridotto, i rapporti privilegiati con la società ed i giocatori; in cambio si ottengono cori e scenografie coordinate ma anche intimidazioni ed inventive contro le tifoserie avversarie per condizionarle, poi urla contro l'arbitro ed infine ai giocatori avversari. Con il tempo si trasforma in una guerra psicologica che, però, sfugge di mano a chi si è fatto promotore e diventa qualcosa di mostruoso. I circoli diventano ricettacolo di sbandati e, purtroppo, anche di giovani plagiabili a falsi idoli ed ideali. Gli ultras si fanno arroganti e dettano legge sulla società persino sulle scelte aziendali, condizionano lo svolgimento delle partite come l'acerrimo derby Lazio-Roma, imbastendo false notizie sulla morte presunta di un giovane per mano della Polizia ed a nulla è valsa la parola di un Prefetto della Repubblica. Tragico segno di preveggenza della tragedia accaduta domenica scorsa.

La magistratura e le forze dell'Ordine si accorgono che gli atti di violenza negli stadi non sono episodici, riconducibili a singole persone ed iniziative isolate, ma sono partorite da una regia occulta guidata dall'odio, dalla più grassa ignoranza, dall'enfasi di tutto ciò che a che fare con il disvalore sociale. Prima l'odio contro le squadre avversarie per vecchi rancori, astii personali e leggende metropolitane poi per contrapposizioni ideologiche che offendono la ragione umana.

L'odio, con il tempo, si riversa ver-

so le società ed i loro dirigenti i quali, accortesi di aver sottovalutato le conseguenze, incominciano a restringere i finanziamenti ed i vantaggi economici e personali. Infine, l'odio si riversa contro lo Stato, reo di aver adottato misure troppo restrittive seppure efficaci.

Tutto questo non deve accadere in un paese normale, eppure accade ed accende dibattiti sulla sospensione delle partite o del campionato intero, sulla disparità di trattamento con il caso RACITI, sul divieto delle trasferte o sull'applicazione di misure più gravi, provvedimenti per altro già applicati da tempo. Ancora dibattiti pretestuosi sull'uso illegittimo delle armi e via dicendo ma nessuno si chiede perché una padre di famiglia, il proprio fratello o figlio, ogni domenica invece di vedere pacificamente una manifestazione agonistica ma sportiva, si trasformano in Mr Hide ed ingiuriano, inneggiano all'odio e si coalizzano persino con la tifoseria avversaria ed odiata per lanciare molotov a chi indossa la divisa.

Ci si commuove delle lacrime di un bambino allo stadio che si arrabbia con il padre perché la partita è stata sospesa ma la colpa grave non è della società è di quel padre che non sa e non vuole spiegare il dramma orribile che si sta consumando attorno ad un gioco, corrotto, privo di valori ed insanguinato.

Il pallone è ormai pregno di sangue, quello di un dirigente sportivo, quello di un poliziotto e di un supporter; la falce della morte, quella sì, non fa distinzioni.

Una qualsiasi partita di calcio, ormai persino quelle di promozione, nel più sperduto paese d'Italia, è luogo di scontro fisico o almeno verbale contro la tifoseria avversaria, contro il dirigente sportivo e contro lo sbirro. Un altro bersaglio da colpire, senza rispetto delle leggi, senza rispetto della vita umana e della proprietà altrui, senza alcun limite.

Misure di sicurezza, processi somari, nuove leggi, nuovi dibattiti saranno utili ai mass media, alla politica, al chiacchiericcio nei bar o nell'ufficio ma alla coscienza umana, quella di tutti Noi, quando si spegnerà l'odio e si accenderà la ragione dei giusti?

A. Ciaramella

IL SIULP SUI FATTI DI AREZZO

Desideriamo innanzitutto esprimere tutta la nostra vicinanza e il nostro sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro i quali volevano bene al giovane Gabriele Sandri: la tragicità della morte di questo ragazzo ci induce a ricercare, come sempre facciamo, rapida chiarezza e vera giustizia, così come già stanno facendo il Questore e la Procura di Arezzo.

In nome della chiarezza è giusto evidenziare prima di tutto come sia stata quella che appariva come una rissa in un autogrill e non certo un episodio da stadio a causare

l'intervento dell'agente e che questi, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad essere considerato innocente fino a prova contraria e ad essere eventualmente processato da un tribunale anziché dalla piazza.

Respingiamo dunque subito al mittente le strumentalizzazioni dei gruppi di ultras che tentano di inquadrare questo episodio nell'ambito di una presunta ed inesistente persecuzione verso le tifoserie da parte delle Forze dell'ordine e addirittura di equiparare questo episodio con quello che ha visto perdere la vita al collega Raciti, come se le fazioni opposte che ogni domenica da troppo tempo scendono in campo per distruggere e distruggersi fossero gli ultras da un lato e le Forze di polizia dall'altro.

In realtà ogni domenica alcune migliaia di soggetti appartenenti alle tifoserie estremiste si organizzano per violare deliberatamente la legge e, quindi, i diritti delle restanti decine di milioni di cittadini italiani; quelle stesse domeniche migliaia di poliziotti e carabinieri, al contrario, sono costretti ad andare in servizio e rischiano la propria pelle con stipendi magrissimi per far rispettare quella stessa legge e quegli stessi diritti di tutti gli italiani, non certo per condurre battaglie contro questo o quel gruppo.

Può capitare che qualcuno sbagli e, se questo avviene, le eventuali responsabilità devono essere accertate rigorosamente, senza però cedere a generalizzazioni pretestuose, fingendo di credere che l'eventuale errore di uno possa essere interpretato come tassello di una inesistente strategia persecutoria della Polizia contro le tifoserie.

Vanno quindi condannati senza appello sia i teppisti che in queste ore stanno creando un clima di guerriglia - e come noto Gabriele Sandri ogni domenica non era e neanche appariva certamente uno di loro - sia quanti, anche tra i politici, irresponsabilmente li aizzano, anche semplicemente rispolverando la trita teoria relativa alla presunta impunità di cui godrebbero le Forze dell'ordine in Italia davanti alla Giustizia.

Il "Pacco" sicurezza: tanto fumo e niente arrosto

di O. Così - Pagina 2

Polizia stradale: che fare?

di P. Zini - Pagina 3

Il "Pacco" Sicurezza: tanto fumo e niente arrosto

Martedì 30 ottobre, anno di grazia 2007: dal sempre più cruento fronte governativo arrivano due notizie, una buona ed una cattiva per i poliziotti. Prima notizia, quella buona: la Commissione affari costituzionali della Camera bocchia la proposta d'istituire una nuova Commissione sui fatti del G8: la bocciatura, cosa lodevole di questi tempi, avviene perché due compagni della maggioranza decidono di votare contro. Intendiamo: a noi del Siulp, ed ai poliziotti in generale, il fatto che si voglia fare chiarezza su una situazione obbiettivamente poco chiara come quella che si è registrata a Genova durante il G8 del luglio 2001 è una cosa che interessa: c'è però il fatto che le Commissioni su questi fatti sono state già fatte ed hanno concluso i propri lavori a ridosso del 2001; c'è inoltre il fatto che la magistratura avvalendosi di strumenti senz'altro più incisivi e se vogliamo più idonei rispetto a quelli di qualsiasi Commissione parlamentare, sta facendo piena luce su quanto realmente successo a Genova. E si sta dimostrando che senz'altro alcuni operatori di polizia (poliziotti, ma anche carabinieri, finanziari ed agenti di polizia penitenziaria) hanno ecceduto nel momento di contrasto al disordine, posto in essere da manifestanti ed autentici delinquenti che a Genova non volevano manifestare ma semplicemente mettere a fuoco la città. Ma si sta dimostrando, soprattutto, che a Genova numerosi "ragazzi", anche di buona famiglia si sono resi responsabili di devastazione, saccheggio ed aggressione nei confronti di cittadini e di operatori delle Forze dell'ordine: tant'è che la Procura di Genova ha chiesto la condanna per 225 anni di carcere in totale a carico di costoro. L'idea quindi d'istituire una Commissione con l'unico ed evidente fine di tenere sotto scacco le forze di polizia, è di per sé un'idea malsana; nata, più che altro dall'esigenza di denigrare l'operato delle forze dell'ordine più che dal desiderio di capire cos'è successo.

Per questo la bocciatura della Commissione è stata per noi del Siulp una buona notizia: noi del Siulp continueremo a batterci affinché la campagna stampa condotta contro i poliziotti, anche in questi ultimi giorni, e che risulterà, in mancanza oggettiva di elementi attuali, fatti successi oltre sei anni fa, cessi al più presto. Noi intravediamo precise responsabilità, in quest'opera di denigrazione anche da parte di qualche parlamentare; coloro che, per inciso, sfileranno a Genova nella manifestazione di solidarietà a quelli che, secondo la magistratura, si sono resi responsabili di gravi reati in occasione del G8, saranno, per noi del Siulp, del tutto contigui ai violenti. E' ora di stabilire con chiarezza che nessun equivoco può esserci sul fatto che i poliziotti a Genova a Napoli o a Roma hanno agito ed agiscono in nome e per conto dello Stato; accettando il processo, in caso di errori, perché errare è umano, e pagando tutte le conseguenze nel caso in cui gli errori vengano accertati dalla magistratura. Mentre chi approfitta di un banco parlamentare per seminare discredito sulle istituzioni e sugli uomini e sulle donne che le rappresentano, resta un avversario della democrazia e della libertà, i valori fondamentali sui quali si fonda lo Stato stesso. Passiamo ora alla notizia cattiva: è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il "pac-

chetto sicurezza". Autorevoli esponenti della maggioranza si sono lamentati del fatto che il provvedimento viene definito "pacchetto" è un po' riduttivo, secondo loro, per questo lo chiameremo con il termine più appropriato di "pacco", (nel senso napoletano del termine). Poche volte è successo di vedere in occasione di un "pacco" sicurezza tanto fumo e così poco arrosto.

L'organico della sola Polizia di Stato è carente di 5700 uomini; a partire da quest'anno verranno a mancare da qui agli anni a venire 1300 uomini all'anno: sono i colleghi che andranno in pensione; la Finanziaria, con notevole spreco di sussurri e grida, viene contrabbandata come un provvedimento che sblocca il turn-over, ed incrementa gli organici delle forze dell'ordine. Menzogne, colossali bugie: ammesso e non concesso che in tre anni, come vuole il Ministro Amato, 4500 operatori della sicurezza verranno assunti, equamente divisi tra le cinque forze di polizia, la Polizia di Stato, al 31 dicembre 2010 avrà 9600 uomini in me-

no, rispetto all'organico, e solamente un innesto di 1500 uomini. In pratica la situazione catastrofica che si intravede all'orizzonte sarà la seguente: mancheranno, entro il 2010, nella sola Polizia di Stato 8100 uomini. Non basta, purtroppo: agli astutissimi consiglieri governativi è venuta in mente un'idea brillante, quella di recuperare i poliziotti addetti ad attività amministrative.

Qualcuno si è fissato con questa idea, che ci siano, cioè, decine di migliaia di poliziotti che fanno un lavoro che non è da poliziotti: anche in questo caso, siamo dinanzi ad una menzogna, ad un'ulteriore colossale panzana. Qualcuno pensa che a trattare i fascicoli di indagini in corso riguardanti mafiosi e terroristi possa essere un "civile": qualcuno pensa che a trattare le pratiche di polizia amministrativa possa essere esclusivamente un "civile". Qualcuno spieghi, per favore, al Ministro che da anni il flusso informativo della Polizia si approvvigiona anche dalle pratiche amministrative, e che se l'idea è quella di una Po-

lizia fatta da figurini in divisa che si fanno vedere sotto i palazzi romani o sulle piazze buone delle città senza avere in ufficio i colleghi che danno riscontro all'attività su strada, bene, questa idea è un'idea balorda e noi del Siulp faremo di tutto perché non venga attuata.

Ora basta, siamo stufo di demagogia inconcludente, specie se questa viene fatta sulla pelle dei cittadini: abbiamo bisogno di uomini, di mezzi e di risorse: con la Finanziaria ci tagliano drasticamente tutto quello di cui abbiamo bisogno e ci offrono un "pacco" che propone soluzioni mirabolanti a costo zero. E di zero utilità per la sicurezza. Si aumenta tutto ciò che è gratis, e la sanzione innanzitutto: 8 anni al marocchino che vende borse contraffatte, 6 anni a chi adesca un minore di 16 anni usando il peccaminoso strumento di internet, e 3 anni a chi porta un bengala allo stadio. Niente però per chi il bengala se lo porta al cinema o in una manifestazione.

Oronzo Così

No alla chiusura di uffici di polizia stradale e ferroviaria

Si è svolto presso il Dipartimento della pubblica sicurezza un incontro tra tutti i sindacati di polizia ed una delegazione ministeriale capeggiata dal Direttore centrale delle specialità prefetto Rosini e dei Direttori dei Servizi polizia Stradale e di polizia ferroviaria finalizzato ad illustrare la proposta dell'Amministrazione per la chiusura di 13 distaccamenti della polizia stradale e 17 posti di polizia ferroviaria.

La delegazione ministeriale ha cercato di motivare la proposta con la necessità di adempiere al dettato normativo previsto dal-

l'art 1, comma 431 della Legge finanziaria approvata lo scorso anno che richiedeva il taglio del 5% degli uffici preposti alla formazione e dei servizi specialistici della Polizia di Stato.

Gli uffici di cui veniva proposta la chiusura erano tra quelli dove è presente nel medesimo comune un Commissariato di pubblica sicurezza o un altro ufficio di specialità, verso cui destinare il personale oggi in servizio negli uffici proposti per la chiusura; contemporaneamente si prevedeva il mantenimento del medesimo organico de-

stinato alle due specialità. Il progetto doveva essere realizzato in modo graduale ed in contemporanea tra la chiusura degli uffici e l'assegnazione alle specialità di un uguale numero di personale per non alterare l'organico complessivo.

Secondo il prefetto Rosini, non vi sarebbe stato disagio per il personale perché non avrebbe perso la sua attuale sede di servizio, ma sarebbe stato semplicemente transitato da un ufficio di polizia ad un altro nel medesimo comune.

Tutte le delegazioni sindacali hanno espresso all'unanimità una assoluta contrarietà alla proposta che risulta disarticolata rispetto alla necessità di avere un quadro complessivo strategico ed organizzativo che dovrebbe governare la politica gestionale del Dipartimento della pubblica sicurezza rispetto alle richieste di sicurezza che cresce in tutto il territorio nazionale.

L'esigenza sottolineata dai sindacati è stata quella di operare una politica di razionalizzazione nell'ambito delle Direzioni Centrali e non cancellando i presidi territoriali che garantiscono sicurezza ai cittadini.

I sindacati, dopo aver respinto totalmente la discussione di merito sulla proposta, hanno avanzato la richiesta di operare per il ripianare le carenze d'organico di oltre il 20% della Polizia stradale e della Polizia ferroviaria rinviando l'operatività degli uffici di polizia sul territorio oggi gravemente penalizzati proprio dalle carenze di personale.

Perequazione automatica delle pensioni

Dal 1° gennaio 1996, per effetto dell'articolo 14, comma 1, della legge n.724/1994 [1] la perequazione automatica delle pensioni al costo della vita si applica il 1° gennaio di ogni anno. La percentuale di variazione del costo della vita si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI), relativo all'anno precedente al 1° gennaio considerato, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (per la perequazione da effettuare il 1° gennaio 2008 va rapportato l'indice medio dell'anno 2007 all'analogo indice dell'anno 2006).

Alle pensioni d'importo superiore al trattamento minimo, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 41/1986, come modificate dall'articolo 69, comma 1, della legge n.388/2000 [2], l'aumento dovuto per perequazione automatica al costo della vita è attribuito per intero (100 per cento dell'aliquota) sulla quota di pensione non superiore al triplo del trattamento minimo vigente alla data del 31 dicembre. Sulla eventuale quota di pensione corrispondente all'importo compreso tra tre e cinque volte l'importo del trattamento minimo, l'aumento dovuto per perequazione automatica al costo della vita è attribuito nella misura del 90 per cento. Sulla eventuale quota di pensione eccedente l'importo corrispondente a cinque volte l'importo del trattamento minimo, l'aumento dovuto per perequazione automatica al costo della vita è attribuito nella misura del 75 per cento.

Per le pensioni con l'indennità integrativa speciale distinta dalla "pensione base" si considera l'intero importo (pensione base e I.I.S.) in pagamento nel mese di dicembre. Nel caso di indennità integrativa speciale ridotta in base agli anni di anzianità contributiva, come stabilisce l'articolo 10 del DL n.17/1983 [3], convertito, con modificazioni, in legge n. 79/1983, e successive modificazioni, si ritiene sostenibile, in applicazione del comma 4 del citato articolo 10, la richiesta tesa a ottenere che, dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilità a favore dei superstiti, l'aliquota di perequazione venga applicata sull'intero importo dell'indennità integrativa speciale e non su quello in pagamento.

Dal 1° gennaio 2008, in applicazione dell'articolo 5, comma 6, del DL n.81/2007 [4], convertito, con modificazioni, in legge n. 127/2007, l'aumento è attribuito al 100 per cento sulla quota di pensione non superiore cinque volte l'importo del trattamento minimo vigente alla data del 31 dicembre precedente. Sulla eventuale quota di pensione eccedente l'importo corrispondente a cinque volte l'importo del trattamento minimo, l'aumento dovuto per perequazione automatica al costo della vita è attribuito nella misura del 75 per cento.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.barl@tin.it, Indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Polizia Stradale: che fare?

I fatti accaduti domenica 11 corrente, inducono a riflessioni profonde su aspetti della nostra vita. Tutto ha avuto inizio con la morte di un tifoso laziale, vicenda da chiarire e per la quale è doveroso lasciare alla magistratura il compito di trarre le relative conclusioni. Invece, destano preoccupazione i successivi episodi di violenza che sono privi di giustificazione. Non si è mai verificato nella storia della Repubblica italiana che caserme di Polizia vengano attaccate da teppisti pronti a strumentalizzare ogni situazione per abbandonarsi ad azioni di guerriglia urbana. E' un segnale grave, da non sottovalutare, che richiede interventi efficaci e risolutivi.

Orbene, l'aspetto preoccupante è rappresentato dai percorsi seguiti dalle tifoserie in trasferta: se negli stadi opera un servizio d'ordine, nelle zone di transito ed in particolare aree di servizio autostradali tutto ciò manca. E' il caso di ricordare un episodio avvenuto qualche anno fa proprio ai colleghi in servizio ad un reparto autostradale barese che hanno riportato lesioni a seguito di intervento in un autogrill dove era stata segnalata la presenza di tifosi scalmanati.

Dopo quell'episodio, il SIULP barese chiese un incontro urgente con l'allora diri-

gente del compartimento il quale comprese che nelle giornate di campionato era assai pericoloso comandare alle autopattuglie di presidiare o effettuare soste nelle aree di servizio. E ciò per svariate ragioni. Proprio in conseguenza di tale episodio venne disposto che le pattuglie si limitassero a svolgere compiti di osservazione comunicando tempestivamente all'ufficio eventuali problematiche emergenti. Ad ogni buon conto, in caso di riserva all'interno di un autogrill autostradale, i colleghi di pattuglia hanno due opzioni disponibili: o intervenire o non intervenire. Sembra una verità lapalissiana ma non lo è affatto. Vediamo perché.

Esaminiamo la prima opzione: la pattuglia della polizia stradale effettua l'intervento. In tal caso occorre tenere presente che la pattuglia è composta da due operatori i quali devono fronteggiare i cinquanta-sessanta ultras che viaggiano a bordo di pullman. Già di per sé questa sproporzione numerica è tale da vanificare ogni ragionevole possibilità di efficace intervento rendendo elevatissimo il rischio di eventi letali a carico degli stessi poliziotti. Poi c'è la seconda possibilità, ossia non intervenire e informare la Sala Operativa. In tal caso la precauzione adottata dagli operanti potrebbe essere interpretata come o-

missione penalmente rilevante da qualche privato cittadino, infatti i poliziotti sarebbero censurabili penalmente per avere tralasciato di fare il proprio dovere.

Questo come minimo. Perché in caso di verificazione di eventi gravi, la posizione dei colleghi si farebbe pesante. Orbene, considerando che lo sport del calcio continuerà ad esistere occorre domandarsi - e chiarire - cosa possa fare il povero poliziotto in un simile frangente. Purtroppo, anche a costo di apparire monotoni, si ritorna al problema fondamentale legato alla carenza di personale (sicuramente non connesso al fatto che alcuni poliziotti svolgono servizio in ufficio). Nonostante le reiterate richieste di questa sigla sindacale, si parla insistentemente di sopprimere caserme della Polizia Stradale.

Se con questo accorgimento estemporaneo si intendono recuperare uomini nell'intento di raggiungere le (ormai superate) aliquote previste dai Decreti Ministeriali del 1989, si può affermare che la strada è sbagliata. La Polizia Stradale ha contribuito fattivamente - e moltissime volte con perdite umane - per garantire la sicurezza generale. Non la si può abbandonare al proprio destino. Una dotazione maggiore avrebbe potuto scongiurare svariati incidenti capitati al personale che spesso

opera in situazioni estreme. Se il pensiero corre alle future e difficili partite di calcio, si può trarre la conclusione che l'aumento delle pattuglie sarà determinante per contribuire alla risoluzione di problematiche connesse alla tutela dell'ordine pubblico.

Paolo Zini

Segretario Provinciale SIULP Bari.

Accordo nazionale quadro: aperte le trattative

Si sono aperte, con un incontro inaugurale, le trattative per il rinnovo dell'Accordo nazionale quadro sottoscritto l'ormai lontano 15 maggio 2000. Gli incontri proseguono tutti i mercoledì fino al raggiungimento dell'intesa tra Amministrazione della pubblica sicurezza e sindacati e alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Permessi ex art. 33 legge 104/1982

I criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per la concessione dei benefici riconosciuti dalla L.104/1992, sono stati di recente riveduti ed adeguati alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza.

Invero, La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 del 16.05.2003, in relazione all'articolo 33 della legge 104/92 ha affermato il seguente principio: "non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all'incombenza, un'interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l'avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti".

La stessa Corte, con la sentenza n.13481 del 20.07.2004, ha poi confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando che: "essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l'orario di lavoro di chi presta l'assistenza e può fruire dei permessi, all'assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori,

e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza".

Anche la giustizia amministrativa era pervenuta ad analoghe conclusioni.

Il Consiglio di Stato, infatti, pronunciandosi circa l'applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998, n. 394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell'effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.

Giova, infine, sottolineare che anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325/1996 aveva posto in evidenza la ratio della legge nel suo insieme: superare o contribuire a far superare i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti. Nella stessa sentenza, il giudice delle leggi aveva anche sottolineato come non debba corrersi il rischio opposto, cioè, il dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare.

In base a tale orientamento giurisprudenziale ormai consolidato L'INPS ha emanato la Circolare n. 90 23 Maggio 2007 con cui ha rivisto le precedenti indicazioni fornite in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92, ispirandosi ai seguenti nuo-

vi criteri:

1. che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;

2. che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - possa liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;

3. che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;

4. che i benefici previsti dai commi 2 e 3 si debbano riconoscere altresì a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'assistenza sistematica ed adeguata, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici da quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "Programma di assistenza" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;

5. che il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'as-

senza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;

6. che, per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore;

7. che al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore;

8. che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

9. che rimanga impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che non abbia richiesto l'attribuzione. n.d.r.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Nuove norme CE sui sedili delle auto

È stata recepita la direttiva 2005/39/CE circa i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, o destinati al trasporto merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. Lo ha fatto un DM dei Trasporti datato 1 febbraio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2006. Questo provvedimento proibisce l'installazione di sedili orientati lateralmente sui veicoli appartenenti alle categorie appena citate, oltre che su quelli per il trasporto delle persone omologati per avere, sia fino ad otto sedili, sia oltre questo numero (escluso quello dell'autista) e sia con massa massima inferiore, sia superiore alle 5 tonnellate. Restano escluse da questa proibizione le autovetture ed alcune altre categorie di veicoli, come ad esempio quelli con una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 10 tonnellate e sui quali i sedili, orientati lateralmente, siano raggruppati nella parte posteriore, in modo tale da formare un ambiente integrato composto al massimo da dieci sedili. Il DM stabilisce che, in tal caso, i sedili debbano avere almeno un poggiatesta ed una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata, con ancoraggi a norma di legge. Tra l'altro, questo provvedimento modifica parzialmente il DM dei Trasporti datato 6 febbraio 1975 e successive modificazioni, ritoccando in buona sostanza varie definizioni contenute nell'allegato, come quelle di "sedile", "sedile orientato contro il senso di marcia", ecc., e aggiungendo la regola secondo la quale tutti i sedili ribaltabili in avanti o muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. E' comunque precisato che questa prescrizione non si deve applicare ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle. Infine, il DM stabilisce delle scadenze precise per l'applicazione della normativa. La prima è fissata al trascorso 20 aprile 2006, data dopo la quale non è più possibile rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale ad un veicolo e proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, per motivi riguardanti i sedili, i loro anco-

raggi ed i poggiatesta che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975. La seconda sarà il 20 ottobre 2006, che rappresenta il termine ultimo entro il quale non saranno più rilasciate l'omologazione CE e l'omologazione nazionale a tutti i veicoli non conformi. Da ultimo, dopo il 20 ottobre 2007 i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi, come previsto nel DM del 8 maggio 1995, non saranno più validi e verrà rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli non conformi alla normativa.

Due telefonate in un giorno non sono moleste

L'abitudine di molestare attraverso l'uso del telefono è finita al vaglio della Cassazione che ha ora stilato una sorta di "vademecum" per mettere in guardia contro comportamenti che possono costituire reato ed evitare, al contempo, che si consideri molesto ciò che invece rientra nella normalità. Secondo la Corte (Sentenza 40748 / 2007) due squilli in un giorno non costituiscono reato di molestia giacché per potersi configurare questo tipo di reato (previsto dall'art. 660 c.p.) è necessario ravvisare nella condotta un carattere di "petulanza". Anche una telefonata dunque può avere rilevanza penale ma a tal fine è necessario che si traduca in un "atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò di fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella 'l'itri sfera". E' stato così respinto il ricorso di un Avvocato che aveva richiesto la condanna per molestie di una persona che lo aveva disturbato due volte a studio per chiedere informazioni. "Deve escludersi - spiega la Corte - che l'effettuazione di due soli contatti telefonici possa costituire espressione di petulanza".

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate? Non hanno potere vincolante

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 23031/2007) hanno stabilito che le circolari dell'Agenzia delle Entrate sono pura dottrina e materialmente sono inidonei a vincolare sia i cittadini sia i giudici tributari. Ma non solo.

Sono atti inidonei a vincolare gli stessi uffici gerarchicamente subordinati.

I Giudici della Corte hanno sostanzialmente chiarito che tali circolari hanno un peso molto relativo, per cui non è neanche possibile una loro impugnativa davanti al Tar o comunque dinanzi alla Magistratura Ordinaria.

Nell'impianto motivazionale della Sentenza, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che tale interpretazione è fatta anche propria dalla stessa Consulta che ha avuto modo di chiarire che la risposta all'interpello, resa dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000, deve considerarsi un mero parere, che non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del richiedente, il quale resta libero di dissentirne.

Genitore stimola precoce inclinazione sessuale del figlio? Può essere reato

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 38962/2007) ha stabilito che integra fattispecie di reato (in particolare di maltrattamenti in famiglia) il comportamento del genitore che stimola i figli a una precoce inclinazione erotico-sessuale.

La Corte ha precisato che l'ingenuità dei bambini va rispettata e tutelata e non va in alcun modo sacrificata in quanto ciò potrebbe comportare uno squilibrio nella loro crescita psico fisica.

Con questa decisione gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un signore, padre di famiglia che, al fine di stimolare l'istinto sessuale della figlia, "oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoregistrare la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il "gioco del dottore", toccandola nelle parti intime".

In particolare, nel caso di specie, la Corte ha precisato che "tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero "stile di vita", che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostan-

zia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente "devianti" che provocavano nella piccola. A fronte di tali chiare e logicamente ricostruite risultanze, sicuramente comprovanti la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, meramente negatori o comunque diretti a fornire una valutazione o interpretazione alternativa dei fatti".

Commette reato chi non paga l'assegno di mantenimento

Il mancato versamento da parte del coniuge separato dell'assegno di mantenimento stabilito in sede civile non implica necessariamente il configurarsi del delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) in quanto la sfera di operatività di tale articolo "è circoscritta alla sola mancata corresponsione da parte dell'obbligato dei mezzi di sussistenza al soggetto favorito". È sulla base di tale motivazione che la Corte di Cassazione penale (Sent. n. 40341/2007) ha condannato una donna che dopo il divorzio non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento all'ex coniuge, il quale versava in miserevoli condizioni economiche, costringendolo a dormire in una autovettura e a provvedere alle necessità di igiene quotidiana in un esercizio pubblico.

Verbale non è firmato dall'agente? La multa è valida

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 22088/2007) ha stabilito che è valida la multa anche se manca la sottoscrizione autografa dell'agente accertatore.

I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "i dati estrinseci nello stesso contesto del documento consentono di accertare, "aliunde", la sicura attribuità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive" e che "in realtà, la funzione del verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione".

CAPODANNO 2008 CONVENZIONE SIULP

Per le imminenti festività di fine anno il Siulp di Bari ti attende presso il Residence Pietre Rosse di Palinuro - fraz. Centola (SA).

Si è deciso di proporre anche per quest'anno una struttura già collaudata che, in termini di qualità/prezzo, potesse sempre garantire qualità ed accessibilità per tutti. L'offerta è valida al raggiungimento di un gruppo minimo di almeno 80 - 100 persone.

Sarà necessario, a tal proposito, prenotarsi entro questo mese di Novembre, inviando via fax (alla sig.ra Rosa), l'elenco dei partecipanti del proprio nucleo familiare (e di eventuali amici e parenti aggregati) ed il proprio recapito telefonico.

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ogni iscritto prenotante riceverà comunicazione in merito alla realizzazione o meno della vacanza di fine anno. Di seguito si riportano i dati concernenti l'offerta e i relativi riferimenti telefonici/fax: "RESIDENCE PIETRE ROSSE" - RISTORANTE "MONDO ANTICO" - Loc. PIETRE ROSSE 84051 CENTOLA (SA) - TEL. 0974/930024 FAX 0974/930022 - www.residencepietresosse.it - villa.ge.pietresosse@libero.it

PACCHETTO FINE ANNO 2007 - CAPODANNO 2008 (Riservato iscritti SIULP BARI)

a) Il pacchetto 4 notti (arrivo sabato 29/12/2007 - partenza mercoledì 2/01/2008)

€ 165,00 + € 40,00 (a persona) cenone fine anno, che include:

- cena sabato 29/12
- 1° colazione, pranzo e cena di domenica 30/12
- 1° colazione e pranzo di lunedì 31/12
- gran cenone di fine anno
- 1° colazione, pranzo e cena martedì 1/1
- 1° colazione mercoledì 2/1

N. B. bambini fino a tre anni gratis, fino ai 12 anni 50% di sconto.

b) Il pacchetto all inclusive (arrivo domenica 30/12/2007 - partenza mercoledì 2/1/2008)

€ 165,00 (comprensivo di cenone) che include:

- Cena domenica 30/12
- 1° colazione e pranzo di lunedì 31/12
- Gran cenone di fine anno
- 1° colazione, pranzo e cena di martedì 1/1
- 1° colazione di mercoledì 2/1

N. B. bambini fino a tre anni gratis, fino ai 12 anni 50% di sconto.

PROMOZIONE COMITIVE: OGNI 10 PERSONE SARÀ CONCESSA N. 1 GRATUITÀ

Si auspica come sempre di aver fatto le scelte migliori per tutti i nostri iscritti. Si confida nella vostra più larga partecipazione.

La Segreteria Provinciale

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 12
N. 22 - 15 Novembre 2007

Direttore Responsabile
GIUSEPPE GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
**GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO**

Hanno collaborato a questo numero:
**A. CIARAMELLA
P. ZINI
O. COSI**

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici

NETTO RICAPO €	CESSIONE DEL QUINTO		PRESTITO CON DELEGA	
	60 mesi	120 mesi	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84	9.000	187 111
10.000	208	121	13.000	271 159
15.000	309	180	16.000	333 197
22.000	455	266	19.000	396 232
26.000	536	311	25.000	518 303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



EUROCOS

Numero Verde
800-754445

Centrali clienti
0655381111

Sito Internet
www.eurocos.it

Direzione Generale di Roma
Lre di Pietra Pappa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari